

che furono decretate le elezioni generali. Mi sono ben guardato pure di ricordare che trattasi del De Amezaga, al nome del quale si connette una delle più belle pagine della nostra marineria; ma io vi chieggo, egregi colleghi della Camera, che votiate contro le conclusioni della Giunta, perchè a mio modo di vedere, approvandole, non si farebbe giusto apprezzamento della volontà degli elettori, così evidentemente, così splendidamente dimostrata nel terzo collegio di Genova.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Zeppa.

ZEPPA. Mi permetta la Camera brevi considerazioni in risposta a quelle dell'onorevole Lucchini, nel senso di sostenere le conclusioni della Giunta.

Signori, in questa elezione, meno che in qualunque altra, trattasi di prevalenza di un partito piuttosto che di un altro, perchè le questioni che qui si agitano sono puramente giuridiche, sono questioni in cui si possono trovare discordi gli uomini di uno stesso partito, e conseguentemente è inutile ricordare che si tratta di annullare l'elezione d'un uomo quale è il De Amezaga.

Qui la Camera deve risolvere delle gravissime questioni che possono formare giurisprudenza nella Camera stessa.

È un fatto che un usciere di Genova si presentò in tre sezioni notificando ai presidenti una sentenza della Corte d'appello, colla quale si cancellavano dalle liste oltre a 500 elettori. Dice l'onorevole Lucchini: l'usciera esercitava un suo diritto.

Ma gli domando scusa; a chi si notificano le sentenze? O alla parte, od al suo procuratore. Ma il presidente del seggio è forse il procuratore degli elettori? Con qual diritto s'introduceva l'usciera nella sala delle elezioni per notificare al presidente del seggio la sentenza che escludeva quegli elettori i quali non avevano dato al presidente alcun mandato per gli affari loro? Quindi la introduzione dell'usciera nella sala è una vera irregolarità, una di quelle irregolarità previste dall'articolo 78, che bastano ad infirmare un'elezione quando siano commesse da un individuo qualunque, e che sono anche più gravi quando sono commesse da un usciere con tutto l'apparato di una notificazione di sentenza della Corte d'appello.

Notificata questa sentenza, vennero proteste da tutte le parti. Gli elettori che si vedevano esclusi ne ignoravano la ragione. Poichè, o signori, è bene che cominciate a notare che gli elettori i quali si presentarono a votare, non ebbero per nulla cognizione di questo fatto gravissimo.

Essi non furono citati dinanzi alla Corte d'appello, ed arrivò addosso a loro quella sentenza come

una tegola sul capo. Sono cittadini che andavano ad esercitare il loro diritto, ed il presidente dovette dir loro: ritiratevi, perchè non avete questo diritto; e si dovettero ritirare, senza neppure sapere chi avesse reso loro questo servizio.

Ora si domanda: quando fu notificata la sentenza al prefetto questi poteva rifiutarsi in qualche maniera a rettificare le liste? Poichè l'articolo della legge è chiaro, e dice che si deve notificare la sentenza al prefetto; si dice: ma il prefetto poteva rifiutarsi all'esecuzione della sentenza; me lo consente l'onorevole Martelli ed i signori della Giunta, per me non stanno le ragioni da loro addotte; il prefetto non poteva rifiutarsi a tener conto della mancata citazione, perchè la sentenza era diretta contro di lui, e come mai è possibile che un cittadino a cui sia notificata una sentenza per mezzo di usciere, possa rifiutarsi di accettarla ed erigersi così giudice della medesima?

Il relatore dice che il prefetto non avrebbe dovuto rettificare le liste, perchè la sentenza non era passata in cosa giudicata; ma anche in questo mi trovo d'accordo coll'onorevole Lucchini; poichè la sentenza passata in giudicato e che produce la perdita dei diritti civili quella sola può togliere il diritto elettorale.

Io però non convengo con l'onorevole Lucchini che non sia un gravissimo fatto la mancanza di citazione. Ognuno comprende, senza bisogno di essere legale, quale valore possa avere una sentenza emanata contro chi non è stato citato, una sentenza non notificata. Una sentenza quindi evidentemente nulla.

Per distruggere questa sentenza, si dice, ci sarebbe voluta la Corte di cassazione. Non si ricorre in Cassazione perchè il tempo mancava; ed allora che cosa rimane, o signori? Un apprezzamento morale da parte della Camera di questo documento, documento il quale esclude ingiustamente 250 cittadini dal poter esercitare i loro diritti. Quindi io ritengo, che quest'apprezzamento la Camera lo deve fare nel senso dell'annullamento dell'elezione. Non si può dalla sera alla mattina dire a 250 individui, ingiustamente cancellati: voi sarete respinti, domani, dal presidente del seggio. Come si può dire che questo fatto non abbia turbato l'elezione? (*Interruzioni*)

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, abbiano pazienza.

ZEPPA. Ho finito, solo faccio riflettere all'onorevole Lucchini che quando il presidente ha cominciato ad escludere gli elettori dal voto, tutti gli altri non sapevano se ad essi sarebbe toccata la stessa sorte.

Tant'è vero che 1200 si sono astenuti dall'andare